

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Direzione Generale

Lungomare Starita n°6 – 70123 B A R I

Prot. n. 70513/1Bari, 11 APR. 2016

OGGETTO: *Differimento concessione del congedo retributivo per gravi motivi per un periodo frazionato di anni due ex art.42, comma 5, D.Lgs 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119.*

AI DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA

Loro Sedi

Ai fini di una più puntuale interpretazione ed applicazione del Regolamento Aziendale per la concessione del congedo retributivo per assistenza familiari portatori di handicap grave ex art.42, comma 5, D.Lgs 26/03/2001 N.151, adottato con deliberazione N.886 del 3/06/2015, si ritiene utile precisare le modalità di concessione dei congedi con particolare riferimento ai periodi feriali estivi e natalizi, così come di seguito riportate:

- 1) il dipendente prima di allontanarsi dal servizio deve essere preventivamente autorizzato con notifica del provvedimento concessivo alla fruizione del congedo di che trattasi;
- 2) il Datore di lavoro può differire l'inizio del congedo con proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato per preminenti esigenze organizzative che non consentono la sostituzione del dipendente;
- 3) i contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze, assicurando imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa indicata dal comma 1 dell'art.2 del D.Lgs 30/03/2001 n.165.
- 4) nella concreta definizione dei periodi di fruizione del congedo devono essere adottati quei principi di correttezza e buona fede esplicitamente indicati dagli artt.1175 e 1375 del codice civile che costituiscono i riferimenti ineludibili di un qualsiasi rapporto contrattuale e di un qualsiasi rapporto di lavoro.

Pertanto, per tutto quanto esposto in narrativa, si dispone che tutte le richieste relative alla fruizione del congedo di che trattasi, non potranno essere concesse se non dopo aver rispettato tutte le condizioni di cui ai punti su riportati e verificato la compatibilità con le esigenze organizzative e di continuità delle attività assistenziali.

Il Direttore Amministrativo
Gianluca Capochiani

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Dott. Francesco Lippolis

Il Direttore Generale
Vito Montanaro

Il Direttore Sanitario
Silvana Fornelli

